



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MARENGHI</u>	<u>ENZO MARIA</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FRASCA</u>	<u>AVV FERDINANDO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SILVESTRI</u>	<u>ENZO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 107/15  
depositato il 27/01/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010302042/2014 IRPEF-ADD.REG. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010302042/2014 IRPEF-ADD.COM. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010302042/2014 IRPEF-ALTRO 2011  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

**proposto dal ricorrente:**

PANNESE PINO  
CONTRADA TORANA 95 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 107/15

UDIENZA DEL

09/06/2015

ore 11:00

SENTENZA

N°

**908/05/15**

PRONUNCIATA IL:

**09/06/2015**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**20/10/2015**

Segretario

**Antonio Imbriano**

L' Agenzia delle Entrate notificò alla parte ricorrente l' avviso di accertamento in intestazione indicato per il recupero a tassazione della quota di utile ad esso imputabile quale socio della PM srl, in relazione al maggior reddito accertato alla detta Società.

Il ricorrente ha impugnato l' avviso eccependone l' illegittimità e l' inesattezza, deducendo, tra l' altro, che la Commissione Tributaria, con sentenza di cui parte ricorrente ha depositato copia, aveva accolto il ricorso proposto dalla Società contro l' accertamento con cui era stato determinato il maggior reddito ritenuto poi distribuito ai soci.

L' Agenzia, costituitasi, ha impugnato il ricorso, rivendicando la legittimità dell' accertamento.

Il ricorso merita accoglimento.

E' jus receptum che il reddito personale da attribuire a ciascun socio deve corrispondere a quota del reddito accertato alla società.

Alla luce di tale principio ( che, peraltro, è stato costantemente affermato anche dalla Giurisprudenza - Comm.imposte distr.le Como 8 ottobre 1979 n. 1669, Dir. e prat. trib. 1982, II,1225; Comm.imposte prov.le, sez. V, Bergamo 26 ottobre 1981 n. 948, Bollettino trib. 1983, 259 - ), non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, il reddito personale della parte ricorrente deve essere determinato in proporzione al reddito accertato in capo alla società di cui essa è socia, e, pertanto, essendo intervenuta la sopra riferita sentenza della Commissione Tributaria ( prodotta in copia dalla parte ricorrente ), che ha accolto il ricorso proposto dalla Società con l' avviso con cui era stato accertato il maggior reddito di essa società, poi ritenuto distribuito ai soci, tra cui l' attuale ricorrente, l' avviso di accertamento de quo non può che essere revocato.

Sussistono giusti motivi per compensarsi le spese di causa tra le parti

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese tra le parti.

Avellino li 09 giugno 2015

Il Relatore



Il Presidente

